

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

29 GENNAIO 2016

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO III N.18

Depenalizzazione di alcuni reati minori

MINIRIFORMA INSUFFICIENTE

di **Vincenzo Papadia**

Una miniriforma di depenalizzazione di alcuni reati di minor allarme sociale ha visto la pubblicazione in G.U. dei d.lgs.7 e 8 del 2016. In tempi di giustizialismo: Parturient montes, nascetur ridiculus mus (la montagna ha partorito il topolino), anche se è meglio di niente.

Vediamo i contenuti. I reati di ingiuria (art.594 c.p.), sottrazione di cose comuni (art.627 c.p.) e falsità in scrittura privata (art.485 c.p.) sono abrogati.

È questa una delle principali novità previste dal pacchetto depenalizzazioni approvato con il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.7, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili" e con il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione", pubblicati in Gazzetta n.17 del 22 gennaio 2016, in attuazione della lg.28 aprile 2014, n.67.

Il decreto legislativo n.7/2016 ha previsto l'abrogazione di una serie di reati ritenuti di minor allarme sociale; al posto della sanzione penale è introdotta una sanzione pecuniaria civile cui si affianca il risarcimento del danno in favore della persona offesa. L'obiettivo è duplice: deflazionare il carico delle procure e dei tribunali penali ed assicurare una maggiore efficacia della sanzione e del risarcimento in favore delle parti offese.

Le vittime potranno chiedere il risarcimento del danno al giudice civile, il quale in alcuni casi potrà anche stabilire una sanzione pecuniaria destinata alla Cassa Ammende.

Il catalogo degli illeciti civili comprende:

- l'ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è proprietario, l'appropriazione di cose smarrite: la sanzione va da cento a ottomila euro;
- l'uso di scritture private falsificate e la distruzione di scritture private, punite con sanzione va da due cento a sedicimila euro;
- il danneggiamento (art.635 c.p.) cessa di costituire reato, salvo che sia commesso con minaccia o violenza alla persona o in occasione di manifestazioni pubbliche: in caso di condanna la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (servizi sociali o di pubblica utilità) per un tempo determinato;
- restano, invece, sanzionati penalmente perseguibili l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi: si tratta di condotte illecite oggi molto diffu-

se, perché legate, ad esempio, al fenomeno dell'occupazione abusiva di alloggi o di case di villeggiatura.

Il decreto legislativo n.8/2016 depenalizza e trasforma in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa (delitti) o dell'ammenda (contravvenzioni) previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati presenti, invece, nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamenti ai partiti.

La depenalizzazione persegue gli obiettivi di deflazionare il sistema penale e rendere più effettiva la sanzione: data la scarsa offensività degli illeciti, si ritiene che l'applicazione di una sanzione amministrativa in tempi rapidi e certi avrà un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale destinato spesso a cadere nel nulla.

In dettaglio, queste le fattispecie depenalizzate previste nel codice penale:

- atti osceni (art.527 c.p.)
- pubblicazioni e spettacoli osceni (art.528 c.p.)
- rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art.652 c.p.)
- abuso della credulità popolare (art.661 c.p.)
- rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art.668 c.p.)
- atti contrari alla pubblica decenza (art.726 c.p.)

Tra gli illeciti depenalizzati previsti al di fuori del codice penale segnaliamo i seguenti:

- noleggio abusivo o concessione in uso di opere tutelate dal diritto d'autore (art.171 quater, lett.a) Legge n.633/1941);
- copia abusiva su supporti audio-video di opere musicali, cinematografiche ecc. (art.171 quater, lett.b);
- alterazione, cancellazione di contrassegni su macchina utensile o alterazione del certificato di origine della macchina;
- installazione ed esercizio non autorizzato di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;
- impianto, uso, costruzione, vendita non autorizzati di apparecchi e materiali radioelettrici privati.

Ai sensi dell'art.1 del d.lgs. n.8 del 2016 la sanzione amministrativa pecuniaria è così determinata:

- a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
- b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
- c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati

puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

Inoltre, se per le violazioni previste sopra è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Per le sanzioni pecuniarie di cui innanzi, provvedono le autorità competenti di riferimento. In particolare:

1. Per le violazioni di cui all'articolo 1, (Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni) sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e competente l'autorità individuata a norma dell'art.17 della lg.24 novembre 1981, n.689 (funzionari o agenti al Ministero di riferimento ed al Prefetto).

2. Per le violazioni di cui all'articolo 2, (Depenalizzazione di reati del codice penale) è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il Prefetto.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 3 (altri casi di depenalizzazione) sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:

- a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella lg.22 aprile 1941, n.633 (SIAE) nel decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla lg.11 novembre 1983, n.638 (Inps) e nel d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 (Studefacenti) (Prefetto ed altre autorità);
- b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'art.11 della lg.8 gennaio 1931, n.234;
- c) l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'art.1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
- d) il Prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'art.3.

Entrambi i decreti legislativi entreranno in vigore il 6 febbraio 2016.

Per concludere va tutto bene ma ci pare assurdo che un imprenditore o professionista che non paghi all'Inps per presunta evasione contributiva un importo di €10.001,00 anziché essere depenalizzato sia condannato sino a tre anni di reclusione e al massimo di €50.000,00, denota l'animus giustizialista che non sui riesce mai a fermare nel legislatore italiani contemporaneo.

Reato di immigrazione clandestina da abolire e prescrizione da allungare?

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO

Ieri 28 gennaio 2016, il primo Presidente della Corte di Cassazione, Magistrato Giovanni Canzio, nel suo intervento di inaugurazione dell'anno giudiziario 2016, nel fare il bilancio dell'attività gestionale del 2015, alla presenza del Capo dello Stato, Prof. Mattarella, del Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, di Giovanni Legnini, Vice Presidente del CSM e di altre autorità pubbliche, ha evidenziato i punti di crisi dell'attività stessa con un arretrato della Giustizia civile, che per fare decidere una causa definitivamente comporta 4 anni e 4 mesi, nonostante il meritorio processo di riforma degli ultimi due anni da parte del Governo e del Parlamento, soprattutto per la degiurisdizionalizzazione di molti procedimenti civili e commerciali ed in materia di separazioni e divorzi e di procedure di processo telematico.

Prima delle questioni di merito ha onorato la memoria dei magistrati caduti sotto il fuoco mafioso o terrorista per il loro dovere d'ufficio al servizio della Patria nonché le vittime dell'olocausto.

Poi, egli, pur con passaggi di filosofia del diritto e di ossequio alla Costituzione ed alle Magistrature Europee (CGE, CEDU, ecc.), ha sviluppato un discorso un poco imbonitore e un poco di richiesta verso il Governo di procedere con urgenza a reclutare velocemente almeno altri 1000 magistrati, viste le vacanze di organico per i pensionamenti obbligatori, a cui sono stati sottoposti molti magistrati per raggiunti limiti di età. Ciò in quanto i magistrati onorari non risolvono i problemi della giustizia, anche se sono meritevoli e da ringraziare. Egli ha lamentato l'eccesso dell'affastellarsi dei ricorsi per Cassazione del contenzioso tributario (38,7%) e del lavoro (26,50%), che da soli mettono in crisi l'attività della Corte. Comunque sia egli ha puntato su alcuni argomenti che investono il suo nuovo incarico e cioè l'impegno ai procedere ad una autorganizzazione della Corte, partendo dalla formalizzazione per tutti del processo telematico civile già dal 15 febbraio 2016, anche se ritiene che il Governo debba disporre maggiori risorse. Ha proposto il tirocinio professionale della formazione dei nuovi magistrati anche presso la Corte. Si è anche soffermato sul ruolo specifico dell'ars interpretandi che si differenzia profondamente dall'ars legiferandi, per rimarcare l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura in Italia.

Ma al di là di tutto ciò che afferisce la funzione di nomofilachia dell'Alta Corte, egli sapendo che a breve non gli sarà consentito di rispondere, con tempestività, alla domanda di giustizia degli italiani, dato lo stato dell'organizzazione della giustizia, con la rimozione delle cause fonte dei ritardi (organici, strutture, strumenti) ha pensato di tagliare corto chiedendo al Governo di intervenire con normazione d'urgenza, su quattro questioni effetto dei fenomeni del ritardo:

- Eliminazione del reato di immigrazione clandestina, con trasformazione in sanzioni amministrative sino al dovere dello Stato italiano di procedere alla espulsione, ove ne ricorrano le condizioni specifiche;

- Allungamento dei periodi di prescrizione sino al suo annullamento, secondo un disegno drenante dall'azione degli avvocati;

- Maggiori poteri per l'azione di filtro in Cassazione per la sezione propedeutica prima dell'assegnazione della causa attivata con ricorso, sapendo già che allo stato attuale solo il 19,5% dei ricorsi vengono accolti;

- Risolvere in Camera di Consiglio, in forma collegiale, in modo documentale, una serie di questioni senza osservare il dibattimento (non ha spiegato quali procedimenti).

È inutile dire che noi non siamo d'accordo con tali proposte, stante il fatto che già tra Corti di Appello (con i principi della conforme) e la Sezione di Cassazione con funzioni di filtro che sono definite dagli avvocati ammassasentenze e tutta la dottrina e gli accademici le bollano come tali, non si può dare ancora un'altra arma ai giudici di denegare giustizia come se tutto dovesse finire al primo grado.

Peraltro, già da settembre 2014 i Collegi Forensi si sono visti scaricare d'imperio fascicoli accatastati di arretrato di cause civili pendenti (art.1, D.L. 132/2014) trasferendo d'ufficio le pratiche alla sede arbitrale rituale obbligatoria come precondizione di procedibilità dell'azione futura, se le parti in lite non accettassero il lodo o lo impugnassero. Ma ciò non ha drenato che di poco l'arretrato della giustizia civile. Non si può accusare il popolo di essere caustico e o gli avvocati di essere troppi e, perciò, incentivano il contenzioso anziché cercare le vie dell'accordo bonario tra le parti contendenti.

Perciò, al di là dello stile forbito e professionale anche il Presidente, dott. Giovanni Canzio, non è stato sordo al grido di dolore che viene dall'Associazione Nazionale Magistrati, che guarda caso nei loro congressi, convegni e tavole rotonde hanno insistito proprio su quei 4 punti oggetto di richiesta verso il Governo. C'è una sintonia assoluta tra associazione e giurisdizione del diritto vivente.

Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, però, non ha dato alcuna risposta in merito a tali questioni. Egli da buon politico ha ricordato i successi del suo dicastero e del Governo: garanzia di 3 mq per ciascuna detenuto; riduzione di circa 10.000, detenuti; avviamento al lavoro di oltre 38.500 detenuti; miglioramento del contenzioso civile arretrato grazie alla degiurisdizionalizzazione del 2014 e al processo telematico dal 30 giugno 2015. Inoltre, sono in corso le procedure di assunzione di 1.000 nuovi magistrati, c'è un maggiore impegno per la scuola superiore dei magistrati, ecc. Comunque egli ha ribadito anche il guardasigilli Andrea Orlando, che ha insistito sulla

necessità di scongiurare "ogni contrapposizione tra diritti sociali e diritti civili, tra fedi religiose e fedi politiche, tra credenti e non credenti. E va così evitata la lacerazione del tessuto dei rapporti giuridici da cui dipende la nostra libertà", sottolineando che "il significato politico e ideale di Shengen sta qui. E non possiamo rinunciarvi".

Per il ministro, "nuovi motivi di inquietudine, nuove insidie alla sicurezza e alla libertà delle persone vengono purtroppo dalla minaccia terroristica", ma "il rafforzamento della cooperazione giudiziaria che sosteniamo con determinazione e l'introduzione di nuove fattispecie di reato non hanno comportato un indebolimento del sistema dei diritti e delle garanzie".

Idem da parte del Vice Presidente del CSM, che ha dichiarato il grande impegno del Consiglio, il suo attivismo, e la sua azione per coprire le posizioni direttive di Tribunali e Corti di Appello ma ancora ben 21 posizioni non sono coperte, anche se si sta lavorando alacremente.

Insomma, di fronte alla ripresa televisiva ognuno ha voluto fare e dare del suo meglio.

Ma la verità è un'altra ed emerge dal rapporto 2016 Doing Business che, quanto a tempi e costi delle controversie commerciali (enforcing contracts), colloca l'Italia al 111° posto nella graduatoria dei 189 Paesi considerati, con un 10 posizioni di miglioramento su 13 posizioni rispetto al precedente anno, pur rilevandosi che i più importanti Stati membri dell'UE sono collocati in una posizione molto più alta (tra i primi del mondo).

Abbiamo già lamentato su queste pagine che è stato proditorio rivedere in pejus la Legge Pinto e avere già allungato la prescrizione in alcune situazioni contenziose e di giustizia. Ricordiamo che il giusto processo di cui all'art. 111 della cost.it. si ha oltre se vi è un vero contraddittorio per formare le prove, ma anche se il processo è celere, con una ragionevole durata.

Quando un processo arriva a sentenza definitiva dopo 21 anni (caso On. Andreotti), l'opinione pubblica non ricorda più neanche per quale ragione si iniziò quel processo. E comunque fu una operazione che eliminò dalla vita politica un soggetto che ancora poteva essere valido per lo stato. Con lui si eliminò tutta la classe dirigente della c.d. 1ª Repubblica.

I risultati della sostituzione sono sotto gli occhi di tutti: più disoccupazione, più malavita, più crisi economica e sociale, meno prospettive per le giovani generazioni, imprese di stato vendute per quattro soldi ed oggi scontiamo l'assalto alle banche italiane. Di quale giustizia stiamo parlando?

Onestamente dobbiamo rimarcare che il dott. Pasquale Ciccolo, Procuratore Generale del Corte di Cassazione ha parlato delle cause che danneggiano il funzionamento della giustizia e ha richiamato Governo e Parlamento ai loro doveri, in quanto essi ad ogni evento, per inseguire mode e giustizialismo, producono una legge scoordinata dal sistema e dalle altre leggi vigenti, creando confusione nel sistema, che avrebbe bisogno di testi unici razionali ed organici e non dei zibaldoni incomprensibili per stile e linguaggio giuridico.

Ma siamo stati in pochi ad ascoltarlo ed apprezzarlo.

V.P.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco PolilloReg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

stampato in proprio